

STATUTO DELLA FAMIGLIA COOPERATIVA

Tipo di governance tradizionale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita con sede nel Comune di San Giovanni di Fassa-Sèn Jan (TN) la società cooperativa denominata Famiglia Cooperativa Val di Fassa, società cooperativa.

La società esplica la propria attività nelle Province di Trento, Bolzano e Belluno e potrà eventualmente estenderla ad altre zone, con delibera del Consiglio d'Amministrazione.

I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Società ed ogni altro effetto di legge e del presente statuto, si ritengono domiciliati all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 2 (Durata)

La durata della società è stabilita fino al 30 settembre 2075 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza finalità speculative e ha per scopo quello di:

- fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato;
- salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici;
- favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro

- successiva vendita;
- b) provvedere all'esercizio d'attività culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative;
 - c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso;
 - d) acquistare, vendere, concedere in locazione/affitto rami d'azienda commerciale;
 - e) gestire esercizi commerciali di somministrazioni di alimenti e bevande.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società, anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attività che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la società potrà promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sarà disciplinata in conformità alle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio da apposito regolamento approvato dall'assemblea. Restano comunque escluse tutte le attività previste ed elencate negli articoli 1 e seguenti delle leggi 2 gennaio 1991, n. 1 e 5 luglio 1991, n. 197, nel D.lgs. 385/1993 (T.U.B.) e nel D.lgs. 58/1998 (T.U.F.).

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che hanno la residenza da almeno due anni in uno dei Comuni delle zone in cui la Famiglia Cooperativa Val di Fassa esplica la propria attività, che intendono acquistare i beni o fruire dei servizi offerti dalla Cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che in proprio o in qualità di socio di controllo di società esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa se tale attività è in effettivo e concreto contrasto, anche in relazione alle dimensioni dell'azienda, con quello della Cooperativa stessa. Tale esame è rimesso alla valutazione motivata del Consiglio d'Amministrazione.

Art. 6 (Domanda d'ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio d'Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e indirizzo e-mail;
- b) il codice fiscale;
- c) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Il Consiglio d'Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione d'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

Il Consiglio d'Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda d'ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda d'ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Diritti e obblighi del socio)

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno novanta giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;
- d) esaminare il libro soci ed il libro verbali delle assemblee e, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se costituito.

I dipendenti della società, anche se soci, non possono essere eletti nelle cariche sociali.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - la quota di capitale sottoscritto;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- c) rifornirsi preferibilmente presso la società per l'acquisto dei prodotti e dei servizi offerti dalla stessa;
- d) comunicare alla Cooperativa eventuali variazioni dei dati contenuti nella domanda d'ammissione entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta variazione.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio – intrasferibilità della quota)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la Cooperativa.

Art. 9 (Recesso del socio)

Il socio che intende recedere dalla società deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata alla società, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto, sia per il rapporto sociale sia per i rapporti mutualistici, decorso il periodo di preavviso di cui al comma precedente.

Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società, salvi i casi di recesso per legge.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio d'Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, tempo per tempo vigenti, con

la precisazione che l'eventuale trasferimento della residenza del socio non costituisce causa di esclusione;

- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che abbia costretto la società ad atti giudiziari per l'adempimento d'obbligazioni da esso assunte nei suoi confronti;
- c) che si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti d'eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società. In questi casi il provvedimento d'esclusione dovrà essere preceduto da intimazione al pagamento da parte della società.
- d) che svolga attività in concorrenza con la Cooperativa, da appurarsi secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 5 del presente statuto;
- e) che per tre anni consecutivi non utilizzi la propria tessera socio per fare acquisti presso i punti vendita della Cooperativa.

Le deliberazioni d'esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo di residenza risultante dal libro soci.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio della delibera di esclusione.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale.

In deroga alla liquidazione della quota sociale, l'erede o il legatario del socio defunto che sia coniuge o parente in linea retta entro il secondo grado dello stesso potrà presentare alla Cooperativa domanda di subentro. Tale domanda di subentro dovrà:

1. pervenire entro il termine di dodici mesi dal decesso da un unico soggetto in possesso dei requisiti per l'ammissione a socio della Cooperativa;
2. contenere la rinuncia espressa di tutti gli eventuali altri eredi aventi diritto in favore del soggetto istante.

Gli eredi e legatari del socio defunto dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, o gli eredi del socio defunto hanno diritto solo al rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del seguente articolo 20, comma 4, lettera d), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, diventa operativo, e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

È escluso il rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

Secondo quanto previsto dall'art. 2535 del Codice civile, il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo ad una apposita riserva indisponibile.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti d'ammissione e le cause d'incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 15 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore d'euro venticinque (25,00) ciascuna.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 16 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 17 (Deliberazione d'emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto d'opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 voto.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da loro portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera

d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede d'emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 1. dalle quote di partecipazione dei soci cooperatori del valore minimo ed entro il limite massimo fissato dalla legge, il cui versamento deve essere effettuato all'atto della sottoscrizione;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
- d) dalle riserve straordinarie;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Durante la vita della società le riserve sono indivisibili.

Art. 20 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine d'ogni esercizio sociale il Consiglio d'Amministrazione provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura prevista dalla legge;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) ad eventuale ritorno ai soci cooperatori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) alla corresponsione, entro i limiti previsti dall'art. 2514 del Codice civile, del dividendo sulle quote dei soci cooperatori e sulle azioni dei soci sovventori;
- f) alla formazione d'altre riserve o fondi indivisibili.

Art. 21 (Ristorni)

Il Consiglio d'Amministrazione che redige il bilancio d'esercizio, può proporre all'Assemblea di erogare il ristorno, qualora lo consenta il risultato dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede d'approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento proporzionale del valore delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e la totalità dei soci secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 22 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio d'Amministrazione
- c) il Comitato Esecutivo, se nominato
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato

Art. 23 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- nominare e revocare gli amministratori;
- nominare, nei casi previsti dalla legge, il Presidente del Collegio sindacale e i Sindaci, ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio annuale e decidere sulla destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- approvare i regolamenti interni e, con le maggioranze previste dall'art. 2521 u.c. del Codice civile, i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
- stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio d'Amministrazione, il Comitato Esecutivo ed il Collegio Sindacale, se nominato, e per il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina dei liquidatori, la determinazione dei relativi poteri e sulle altre materie indicate dalla legge.

Art. 24 (Convocazione)

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o anche altrove, ma comunque entro

il territorio provinciale in luogo di facile accesso, almeno una volta l'anno entro il termine indicato all'art. 20.

L'assemblea può essere convocata dal Consiglio d'Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale della Cooperativa oppure su un quotidiano a tiratura provinciale o locale, almeno 8 giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un quinto dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà di tutti i voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti.

Essa delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 26 (Intervento e voto in assemblea)

Possono intervenire all'assemblea i soci iscritti nel libro dei soci; essi tuttavia hanno diritto di voto se sono iscritti in detto libro da almeno novanta giorni.

Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, comma 2.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante.

Il rappresentante deve appartenere alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore del rappresentato.

Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti.

Ogni socio non può ricevere più di una delega.

I voti attribuibili ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti ai soci.

A seguito di richiesta motivata della Federazione Trentina della Cooperazione, indirizzata al Consiglio d'Amministrazione, il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione avranno diritto di intervenire e prendere la parola in Assemblea per informare i Soci su fatti di particolare rilevanza.

Le votazioni in assemblea hanno luogo in modo palese per alzata di mano con prova e controprova o con altro strumento, anche elettronico, su indicazione del Presidente dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto.

All'Assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione

Trentina della Cooperazione e un rappresentante del Consorzio cui aderisce la Cooperativa. L'Assemblea può essere validamente tenuta anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Art. 27 (Presidenza dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso d'assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richiede, l'assemblea elegge fra i soci presenti chi deve presiederla.

L'assemblea, per proposta del Presidente, nomina il segretario, anche non socio e gli scrutatori.

Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

Art. 28 (Consiglio d'Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un numero di consiglieri variabile da sette a dodici, eletti dall'Assemblea che ne determina il numero.

Possono essere eletti come amministratori della Cooperativa i soci cooperatori di età compresa tra 25 e i 70 anni al momento dell'assemblea elettiva.

Gli amministratori eletti dovranno obbligatoriamente frequentare i corsi di formazione proposti dalla Cooperativa inerenti la conoscenza dei caratteri distintivi di un'impresa cooperativa e del suo funzionamento, nonché volti a rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo e responsabilità. La mancata partecipazione ai suddetti corsi di formazione comporterà la decadenza dalla carica di amministratore in coincidenza della prima assemblea ordinaria disponibile.

Nella nomina degli amministratori si dovrà tener conto dei criteri di rappresentatività territoriale, laddove previsti, fissati da apposito regolamento.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a nominare il Presidente e il Vicepresidente.

Salvo che nel caso di ricambio totale del Consiglio d'Amministrazione, può essere nominato Presidente colui che abbia già ricoperto la carica di amministratore della Società per tre esercizi pieni e consecutivi negli ultimi 6 anni.

I membri del Consiglio d'Amministrazione scadono per un terzo ogni esercizio sociale; la designazione degli uscenti avverrà per il primo ed il secondo turno mediante estrazione a sorte ed in seguito per anzianità di mandato.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Al fine di garantire l'indipendenza degli esponenti aziendali sia sotto il profilo politico, sia sotto quello dei rapporti di natura economica intrattenuti direttamente o indirettamente con la Cooperativa è previsto il divieto di essere nominati amministratori, e se eletti decadono, per:

- i dipendenti della Società;
- coloro che lo sono stati per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- coloro che, in proprio o in qualità di socio di società, sono stati parte di contenziosi giudiziali o stragiudiziali contro la Cooperativa negli ultimi 10 anni;
- coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita;
- coloro che sono legati alla Società da altri rapporti di natura economica che ne compromettano l'indipendenza;
- i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri ed assessori regionali e provinciali;
- i Sindaci, i Presidenti dei Consigli Comunali, i componenti delle Giunte Comunali, i Presidenti e i componenti delle Giunte delle Comunità di Valle delle zone in cui la Famiglia Cooperativa esplica la propria attività; il Procurador, il Presidente del Consei General e i componenti del Consei de Procura del Comun General de Fascia.

Art. 29 (Integrazione del Consiglio d'Amministrazione)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvederà alla rielezione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti d'ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio d'Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30 (Compiti degli Amministratori)

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati per legge e per statuto all'assemblea dei soci.

Il Presidente o il Direttore della Federazione Trentina della Cooperazione, facendone richiesta motivata al Consiglio d'Amministrazione, avranno diritto di partecipare alle riunioni dello stesso per informare gli Amministratori su fatti di particolare rilevanza dai quali possa derivare grave pregiudizio per l'attività della Cooperativa o per lo sviluppo coordinato del sistema.

Art. 31 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente, o di chi lo sostituisce, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione avviene mediante invito del Presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri il Consiglio d'Amministrazione ed ai membri il Collegio dei Sindaci almeno tre giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al Presidente

di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il Consiglio d'Amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso, devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

È compito del presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice civile.

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente o da chi lo sostituisce e dal Segretario.

Art. 32 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio d'Amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidate particolari cariche.

Art. 33 (Comitato esecutivo)

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad un Comitato Esecutivo composto di un numero variabile da 3 a 5 membri scelti al proprio interno, determinando il contenuto, i limiti e le modalità d'esercizio della delega.

Il Presidente e il Vicepresidente fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo eventualmente costituito.

Alle riunioni del Comitato devono assistere i Sindaci, se nominati, e partecipa, con parere consultivo, il Direttore Generale.

Il Comitato Esecutivo potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio d'Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Almeno ogni 90 giorni il Comitato Esecutivo riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al

Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione, e sulle operazioni di maggior rilievo.

Art. 34 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce con tutte le attribuzioni e poteri il Vicepresidente.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione, potrà conferire procure speciali per singoli atti o categorie d'atti.

Art. 35 (Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne nomina il Presidente.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del Codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I Sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Non possono essere nominati Sindaci, e se nominati decadono, coloro che si trovano nelle condizioni soggettive di cui all'art. 28, comma 10, del presente statuto.

I membri del Collegio Sindacale devono dare notizia agli Amministratori di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dalla Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36 (Scioglimento della società e devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e di dividendi eventualmente maturati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e di dividendi eventualmente maturati;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 37 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie.

Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

1. È vietata la distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.
2. È vietato remunerare le azioni di socio sovventore offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.
3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
4. Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 39 (Adesione)

La società può aderire alla Federazione Trentina della Cooperazione di Trento.

Art. 40 (Direttore Generale)

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività commerciale e finanziaria ordinarie della società nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio d'Amministrazione.

È compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere e alle indicazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo (se istituito).

Il Direttore Generale partecipa, se invitato, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se istituito, ai quali ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la verbalizzazione.

Art. 41 (Disposizione finale)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di S.p.A. in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.